




# **Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità**



**Approvato dal Consiglio Federale del 10 aprile 2021**



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

- 1) Ai sensi di quanto previsto, in materia, dallo Statuto federale è costituita la “*COMMISSIONE FEDERALE PARI OPPORTUNITÀ*”, il cui funzionamento è normato dal presente Regolamento.
- 2) Alla Commissione è affidato il valutare le diverse difficoltà e le situazioni di disagio incontrate dal mondo femminile nell'avvicinarsi allo squash e nel praticarlo, non solo dal punto di vista agonistico, individuando possibili iniziative ed accorgimenti, finalizzati alla rimozione di tali ostacoli, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Federale.
- 3) La Commissione, nominata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico, è composta da:
  - ⇒ il Presidente;
  - ⇒ quattro componenti, due di genere femminile e due di genere maschile
  - ⇒ il Segretario, nominato dal Consiglio Federale, che partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.
- 4) La Commissione, nella sua prima riunione utile, nomina il VicePresidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza e/o su sua delega.
- 5) La Commissione si riunisce su convocazione, anche via e-mail, del Presidente; l'o.d.g. della riunione dovrà pervenire ai componenti della Commissione almeno 6 gg. prima della riunione stessa; La Commissione si intenderà atta a deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il VicePresidente.
- 6) La Commissione è soggetta, in caso di suo inadeguato funzionamento, su proposta del Presidente della Federazione, a revoca da parte del Consiglio Federale, che, contestualmente, provvederà all'insediamento della nuova Commissione, così come previsto dal presente Regolamento.
- 7) In caso di dimissioni di uno o più dei componenti della Commissione il Consiglio Federale provvederà, nella sua prima riunione utile, alla nomina dei sostituti.
- 8) Nell'espletamento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici e del personale della Federazione, presso la sede operativa nella quale essa ha sede.
- 9) Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale, al quale è delegato ogni potere di modifica dello stesso.